

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1961

(45<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TIRABASSI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume » (1176) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 709, 710, 711, 712
DONATI . . . . .	711
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	710, 711
GRANATA . . . . .	710
ZACCARI, <i>relatore</i> . . . . .	710

*La seduta è aperta alle ore 10,10.*

*Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Simone, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Ponti, Russo, Tirabassi, Zaccari e Zanoni.*

*A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Carelli.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.*

BALDINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume » (1176)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1176, sottoposto all'esame di questa Commissione, merita una particolare attenzione.

Come ricorda la stessa relazione che accompagna il testo di questo progetto di legge, per l'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, iscritti ai regolamenti interni degli enti locali fino al 31 dicembre 1933, possono chiedere che la pensione loro spettante sia liquidata in base alle norme dei regolamenti stessi.

Nei casi in cui viene esercitata tale facoltà, resta a carico dei Comuni l'onere relativo alla differenza tra il trattamento di quiescenza, come sopra liquidato, e quello spettante in base alle comuni disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ora, non è stato possibile applicare questa norma al personale iscritto al regolamento speciale di pensione dell'ex comune di Fiume, in quanto, essendo tale Comune passato sotto la sovranità di un altro Stato, logicamente le sue norme regolamentari non possono più considerarsi valide

In considerazione di questo stato di cose, sollecitato anche da una proposta parlamentare presentata allo scopo dall'onorevole Fenoaltea, il Governo ha proposto questo piccolo disegno di legge, per il quale, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, già iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, possono chiedere che la pensione loro spettante sia liquidata, appunto, in base alle norme del regolamento comunale già in vigore.

Nei casi in cui verrà esercitata tale facoltà, l'intero onere della pensione liquidata con le norme del regolamento comunale verrà assunto dallo Stato.

Penso che non possano sorgere dubbi sulla necessità della regolarizzazione della posizione di questo personale! Tuttavia, ho dovuto rilevare che questo disegno di legge non accenna agli insegnanti elementari, direttori didattici e ispettori scolastici posti in pensione, in base al regolamento dell'ex comune di Fiume, anteriormente al 31 dicembre 1933. Costoro non hanno avuto la riliquidazione della loro pensione, per cui oggi,

nonostante la loro età avanzatissima, hanno delle pensioni miserrime.

Proprio ieri, il senatore Fenoaltea, mi comunicava a questo proposito che uno degli interessati si è recentemente suicidato per disperazione e che si tratta appena di sei o sette persone tutte in età avanzatissima.

A questo scopo, pertanto, mi sono permesso di formulare un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, collocati in pensione in base al regolamento dell'ex comune di Fiume, anteriormente al 31 dicembre 1933, hanno diritto alla riliquidazione della pensione in base alle norme dello stesso regolamento. L'onere della riliquidazione viene assunto dallo Stato ».

Chiudo questa mia relazione esprimendo la fiducia che la Commissione voglia approvare questo disegno di legge che porta la nostra attenzione su una esigenza di umanità e di giustizia!

P R E S I D E N T E . Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza ».

Mi domando però se in conseguenza dell'emendamento proposto dal senatore Zaccari, non sia necessario chiedere un nuovo parere della 5ª Commissione!

Z A C C A R I , *relatore*. Mi sono già posto questo problema; trattandosi però di un numero limitato di persone, credo che un nuovo parere della 5ª Commissione non sia necessario.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nessuna di queste persone ha una età inferiore ai 90 anni!

G R A N A T A . Sono sostanzialmente d'accordo con le ragioni addotte dal senatore Zaccari e condivido anche i motivi che lo inducono a proporre questo emendamento; tuttavia, devo osservare che, solo per ragioni di

carattere formale, bisognerà pure modificare l'articolo 2, che ci dà una indicazione precisa della spesa, in quanto, questa spesa, in base all'emendamento del senatore Zaccari, subirà senza dubbio una variazione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il preventivo della spesa può restare identico perchè esso è già calcolato con una certa approssimazione e perchè l'aumento di spesa recato dall'emendamento sarà molto modesto.

Si tratta di cinque o sei persone, andate in pensione a 65 anni, prima del 1933, le quali oggi, ovviamente, hanno già raggiunto i 90 anni di età. Credo che l'emendamento non comporti un sensibile aumento di onere. Comunque la somma indicata può considerarsi sufficiente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, possono chiedere che la pensione loro spettante sia liquidata in base alle norme del regolamento comunale già in vigore.

Nei casi in cui viene esercitata la facoltà di cui sopra, l'intero onere della pensione liquidata con le norme del regolamento comunale viene assunto dallo Stato.

La disposizione di cui alla presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Penso che l'emendamento del senatore Zaccari possa inserirsi in questo articolo, che risulterebbe così formulato:

« Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al

regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del regolamento comunale già in vigore.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati in pensione in base al regolamento dell'ex comune di Fiume anteriormente al 31 dicembre 1933 hanno diritto alla riliquidazione della pensione in base alle norme dello stesso regolamento.

Nei casi in cui viene esercitata la facoltà di cui ai commi precedenti, l'intero onere della pensione liquidata con le norme del regolamento comunale viene assunto dallo Stato.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165 ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa di lire 7.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

D O N A T I . Per quanto concerne questo articolo, mi permetto di fare rilevare che non bisogna pensare solo alla copertura per l'esercizio finanziario 1960-61, bensì anche a quella per l'esercizio finanziario 1961-62, per il quale i bilanci sono già presentati.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare che questo disegno di legge è stato presentato

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)45<sup>a</sup> SEDUTA (3 maggio 1961)

d'intesa col Ministro del tesoro e che si è provveduto alla copertura della spesa accantonando la somma necessaria nel fondo per i provvedimenti legislativi in corso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, del quale è stata già data lettura.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,30.*

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari